

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 16 del 21 marzo 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: S. Giorgio Dergano

Sport: calcio a 7 – Torneo Primaverile Gara: S. Giorgio Dergano – Bicocca United

La società S. Giorgio Dergano impugna il provvedimento di cui al C.U. n° 23 del 13.3.24 con il quale il Giudice di prima istanza di calcio a 7, in riferimento alla gara posta in calendario il 10 marzo tra le società S. Giorgio Dergano e Bicocca United, ha dato partita persa a entrambe le squadre con il risultato di 0-4, oltre ad aver comminato a ciascuna un'ammenda di Euro 20,00, dopo aver accertato che "la gara non è stata disputata per la mancata presentazione delle squadre senza che venisse osservata la corretta procedura affinchè l'incontro venisse sospeso per la riscontrata impraticabilità del campo".

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma che la gara in questione non si è potuta giocare per il forte acquazzone che si è abbattuto sulla città il giorno della gara, tanto da rendere impraticabile il campo di gioco.

La preoccupazione per questa situazione sarebbe stata la causa del ritardo con la quale la società ha comunicato al CSI l'impraticabilità del campo, comunicazione peraltro inviata a un indirizzo mail errato.

Al ricorso è poi accompagnato un intervento *ad adiuvandum* della società ASD Bicocca United 2020, che fa proprie le argomentazioni della ricorrente principale.

Questi, in sintesi, i fatti riportati, in ragione dei quali la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento della perdita della gara e dell'ammenda.

La presente Commissione, esaminati gli atti ed effettuati gli opportuni approfondimenti, non ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento.

Al di là e indipendentemente da ogni valutazione sul fatto che il campo fosse o meno agibile - e non vi sono dubbi che potesse non esserlo, viste le piogge che hanno caratterizzato la giornata del 10 marzo - occorre rilevare che l'art. 13 del Regolamento Calcio a 7 indica espressamente la procedura che occorre rispettare in casi del genere, prevedendo che in caso di "improvvisa inagibilità del campo di gioco ... la società ospitante dovrà obbligatoriamente documentare l'impraticabilità del campo di gioco mediante l'invio di una mail a direzionetecnica@csi.milano.it con congrua tempistica antecedente l'orario di inizio gara. In assenza di questa comunicazione scritta la presentazione delle squadre è dovuta".

Va peraltro detto che in più occasioni la Direzione Tecnica, con propri comunicati pubblicati sul sito accessabili a tutti, ha avuto modo di porre l'attenzione sulla necessità di rispettare questa procedura.





Nella realtà dei fatti, ed è a questi che la Commissione è tenuta ad attenersi, risulta che la procedura non sia stata rispettata.

Nè può in tal senso dirsi che l'acquazzone che ha caretterizzato la giornata del 10 marzo abbia impedito alla ricorrente di verificare il Regolamento e la procedura da seguire.

Occorre poi rilevare, a chiarezza e a ulteriore conferma del provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza, che, pur essendo l'obbligo di invio della comunicazione a carico della società ospitante, l'art. 23 delle Norme Generali prevede che "in caso di disguido ... per mancato corretto e tempestivo spostamento della gara, non è possibile non ritenere entrambe le squadre corresponsabili di una gara non disputata, con provvedimenti iniziali sfavorevoli a carico di entrambe".

La presente Commissione condivide infine il rammarico per le conseguenze negative del provvedimento del Giudice di prima istanza sui giovani tesserati, che ben avrebbero voluto recuperare la partita, ma non può nascondersi il fatto che, proprio questa legittima attenzione e preoccupazione verso di loro impone ai responsabili delle società una maggior attenzione nella lettura dei regolamenti e nell'applicazione delle prescritte procedure.

Il fatto che dirigenti e allenatori svolgano il loro ruolo "faticosamente e gratuitamente", come in più sedi viene sottolineato e altrettanto giustamente riconosciuto, non li esonera né riduce la loro responsabilità.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando:

- 1. rigetta il ricorso presentato dalla società S. Giorgio Dergano
- 2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

Milano, il 21 marzo 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 marzo 2024

